

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 luglio 2021.

Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. (21A05365) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce e nomina del commissario straordinario. (21A05369) Pag. 64

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 9 settembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (21A05416) Pag. 64

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 6 settembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05368) Pag. 68

Presidenza
del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 8 luglio 2021.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all'avvio delle attività di autoscuola. (Repertorio atti n. 72/CU). (21A05370) Pag. 69



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 27 luglio 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto - Assegnazione finanziamento integrativo per l'ampliamento della base navale in Mar Grande.
(Delibera n. 47/2021). (21A05366).....

Pag. 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil» (21A05337) Pag. 75

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rozex» (21A05338) . Pag. 76

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zindaclin» (21A05339) . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bialcol Med» (21A05340)..... Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loralin» (21A05341)..... Pag. 77

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collio» (21A05357)..... Pag. 77

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» (21A05358) Pag. 78

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (21A05359) . Pag. 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili CSL Behring». (21A05360)..... Pag. 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myfortic» (21A05361)..... Pag. 79

Corte suprema di cassazione


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (21A05465)..... Pag. 80

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2021-15 giugno 2021, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2). (21A05372). Pag. 80

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Pitina» (21A05367)..... Pag. 87



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2021.

Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 158 del 2017, che, ai fini della definizione di «piccoli comuni» di cui al comma 2 del medesimo art. 1, dispone che in sede di prima applicazione è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del richiamato decreto ministeriale in data 10 agosto 2020, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2 dello stesso art. 1;

Visto l'art. 1, comma 6, della citata legge n. 158 del 2017, ai sensi del quale l'elenco di cui sopra è aggiornato ogni tre anni, con le stesse procedure previste dal menzionato comma 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica, che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra altri dicasteri;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2021;

Considerati i pareri sullo schema di decreto resi, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 158 del 2017, dalle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. I piccoli comuni che rientrano nelle tipologie previste all'art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 27 agosto 2020, sono individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021


*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2188



ELENCO PICCOLI COMUNI - LEGGE 158/2017 Documento allegato al protocollo 172637 del 2021. Il Dipartimento Regionale Ingegneria Generale dello Stato

Table with 15 columns: A) Valore percentuale, B) Dimensione economica, C) Dimensione popolazione, D) Designo ineditivo, E) Designo ineditivo, F) - N) Difficoltà di comunicazione, G) Spese idrografiche, H) Utenze Comuni, I) Area patente, M) Comuni italiani a seguito di fusioni o incorporazioni, N) Comuni italiani a seguito di fusioni o incorporazioni. Rows list various municipalities like Aversa, Avigliano, Avigliano Umbro, etc.






Table with multiple columns: A) Dato demografico, B) Rendimento economico, C) Crescita popolazione, D) Diagnosi medio termico, E) Indagine servizi sociali, F) - N) Difficoltà di comunicazione, G) Dati demografici, H) Area protetta, I) Comuni istituiti a seguito di fusione o riorganizzazione, J) Comuni istituiti a seguito di fusione o riorganizzazione. Rows include municipalities like Anagnino, Ardea, Bracciano, etc.




A) Istituto di istruzione		B) Riferimento economico		C) Decremento popolazione	D) Disagio medio		E) Indicatore servizi sociali		F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Dati demografici (nuovo comune derivato di un ente, provenienza da dato o da conteo sotto soglia)	H) Anziani Comuni	I) Area protetta	M) Comuni in lista di merito di fusione e non protetti	
Altre aree periferiche (Art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Totale distretto linguistico	Rendite medie in lire al mq per mq di area edificabile (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di vecchiaia (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	Indice di disagio medio (art. 30, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000)	
5069	513305906	4690	AT												
	San Giacomo Cavallotti		CA												
	San Marino Afferri		CA												
	San Marino Chivasso		CA												
	San Marino Cuneo		CA												
	San Marino Genova		CA												
	San Marino Lodi		CA												
	San Marino Milano		CA												
	San Marino Novara		CA												
	San Marino Pavia		CA												
	San Marino Reggio Emilia		CA												
	San Marino Roma		CA												
	San Marino Sicilia		CA												
	San Marino Toscana		CA												
	San Marino Umbria		CA												
	San Marino Valle d'Aosta		CA												
	San Marino Veneto		CA												




Codice Istat	Codice Misero Interne	Codice Casatale	Denominazione del comune	Prov.	A) Sviluppo demografico		B) Area economica	C) Decremento popolazione	D) Disagio medio		E) Indipendenza servizi sociali	F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Densità demografica (nuovo comune diviso da un'entità di fusione ed i comuni con est. su n. 31/12/17)	I) Unioni Comuni	L) Area protetta	M) Comuni istituibili a seguito di fusioni ed altre operazioni	Param. Positivi					
					A1) Valore percentuale di popolazione di cui non è stata registrata la nascita	A2) Valore percentuale di popolazione di cui non è stata registrata la morte			D1) Rapporto tra la popolazione residente e la popolazione totale	D2) Rapporto tra la popolazione residente e la popolazione totale		F1) Difficoltà di comunicazione	F2) Difficoltà di comunicazione						F3) Difficoltà di comunicazione	F4) Difficoltà di comunicazione	F5) Difficoltà di comunicazione	F6) Difficoltà di comunicazione	F7) Difficoltà di comunicazione
01001	0100010001	0100010001	Andorno M.C.	BI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



A) Disesto demografico			B) Afferenza economica			C) Decremento popolazione			D) Disagio mediatico			E) Indeguatezza servizi sociali			F) -> N) Difficoltà di comunicazione			G) -> O) Demografia (nuovo comune derivato di un ente proveniente da scioglimento o fusione)			I) Unioni Comuni			L) Area protette			M) Comuni istituibili a seguito di fusione di loro preesistenti									
Altre aree periferiche (n. di comuni con popolazione <= 2.000 abitanti)	Totale disesto demografico (n. di comuni)	Indice di affollamento (per 1000 abitanti)	Budget medio annuo per comune (in milioni di euro)	Indice di povertà (per 1000 abitanti)	Indice di popolazione (per 1000 abitanti)	Indice di disoccupazione (per 1000 abitanti)	Indice di disagio mediatico (per 1000 abitanti)	Indice di servizi sociali (per 1000 abitanti)	Indice di comunicazione (per 1000 abitanti)	Indice di demografia (per 1000 abitanti)	Indice di unioni comuni (per 1000 abitanti)	Indice di aree protette (per 1000 abitanti)	Indice di comuni istituibili (per 1000 abitanti)	Indice di servizi sociali (per 1000 abitanti)	Indice di comunicazione (per 1000 abitanti)	Indice di demografia (per 1000 abitanti)	Indice di unioni comuni (per 1000 abitanti)	Indice di aree protette (per 1000 abitanti)	Indice di comuni istituibili (per 1000 abitanti)																	
16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080




A) Disposito idrogeologico			B) Anzianità economica		C) Decremento popolazione		D) Disagio mediatico				E) Indisuguale servizi sociali		F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Demografia (nuovo comune derivato di un ente proveniente da disaccoglimento)		H) Unioni Comuni		I) Area protetta	M) Comuni istituibili a seguito di fusione di non protetti
A) 18 di aree protette (art. 13, l. 30 del 28/2/97, art. 2, l. 11 del 9/3/98)	A) 19 di aree protette (art. 13, l. 30 del 28/2/97, art. 2, l. 11 del 9/3/98)	A) 20 di aree protette (art. 13, l. 30 del 28/2/97, art. 2, l. 11 del 9/3/98)	B) Reddito medio mensile in lire € del 2017, aggiornato al 31/12/2021	C) Decremento demografico al 31/12/2021, aggiornato al 31/12/2021	D) Decremento popolazione al 31/12/2021, aggiornato al 31/12/2021	E) Difficoltà di indagine di servizi sociali	F) 1 - N) Difficoltà di comunicazione (C) Difficoltà di comunicazione e verifica di comunicazione con i Comuni interessati	G) Demografia (nuovo comune derivato di un ente proveniente da disaccoglimento)	H) Unioni Comuni	I) Area protetta	M) Comuni istituibili a seguito di fusione di non protetti										
11145	11146	11147	11148	11149	11150	11151	11152	11153	11154	11155	11156	11157	11158	11159	11160	11161	11162	11163	11164	11165	



A) Disposito demografico		B) Afferenza economica	C) Decremento popolazione	D) Disagio medio		E) Indagine servizi sociali	F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Dati demografici (nuovo comune derivato di un ente proveniente da distacco o cessione)	H) Unioni Comuni	I) Area protette	M) Comuni italiani a regime di fusione ed autorizzazioni	
Altre aree periferiche (area P3/P4) da approvare entro 01/01/21	Totale distretto (linguaggio France)	B) Reddito medio mensile in lire € (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Q) Decremento demografico (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio reddito (177,11 del 01/01/2015) (SAI)	Comuni e nuclei abitati (oltre 500 abitanti) in aree rurali	Indice di medio reddito (177,11 del 01/01/2015) (SAI) (Stereone ent > 200)	Spese dei comuni (servizi sociali)	1) Comuni con infrastrutture per il servizio Internet	2) Comuni con servizi di comunicazione e verifica (informatica, telematica, informatica, telematica, informatica, telematica)	3) Difficoltà di comunicazione (servizi sociali, informatica, telematica, informatica, telematica)	4) Spese per la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche (aggiornati a 01/01/21)	5) Presenza aree EMAP (Area Natura 2000) (aggiornati a 01/01/21)	6) Comuni italiani a regime di fusione ed autorizzazioni (anno 2021)
0015	0015	107030130	2140	MA	Mare di Massa	MA	0	1	1	1	0	0	0
0016	0016	107030135	4387	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0017	0017	107030140	1128	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0018	0018	107030145	1428	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0019	0019	107030150	3164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0020	0020	107030155	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0021	0021	107030160	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0022	0022	107030165	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0023	0023	107030170	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0024	0024	107030175	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0025	0025	107030180	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0026	0026	107030185	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0027	0027	107030190	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0028	0028	107030195	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0029	0029	107030200	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0030	0030	107030205	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0031	0031	107030210	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0032	0032	107030215	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0033	0033	107030220	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0034	0034	107030225	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0035	0035	107030230	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0036	0036	107030235	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0037	0037	107030240	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0038	0038	107030245	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0039	0039	107030250	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0040	0040	107030255	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0041	0041	107030260	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0042	0042	107030265	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0043	0043	107030270	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0044	0044	107030275	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0045	0045	107030280	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0046	0046	107030285	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0047	0047	107030290	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0048	0048	107030295	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0049	0049	107030300	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0050	0050	107030305	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0051	0051	107030310	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0052	0052	107030315	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0053	0053	107030320	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0
0054	0054	107030325	5164	MA	Mare di Massa	MA	1	1	1	1	0	0	0



Table with 16 columns: A) Divieto di alloggiamento, B) Aree protette, C) Decremento popolazione, D) Disagio medio, E) Indagazione servizi sociali, F) Difficoltà di comunicazione, G) Demografia, H) Area protetta, I) Comuni in lista di attesa, J) Comuni in lista di attesa, K) Comuni in lista di attesa. Rows list various municipalities such as Arenzano, Belforte del Piave, Bolzano, etc.



A) Dispositivo diagnostico			B) Anamnesi clinica ed economica		C) Decremento popolazione		D) Disagio medio-termine			E) Indicazioni servizi sociali			F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Dati demografici (su base comune desunti da un censimento di popolazione su dati censiti e conteggi sotto soglia)		I) Unioni Comuni		L) Area protetta		M) Comuni della lista di seguito di fusione ed autorizzazioni	
A) Valore probabilità (da P3 a P4) >= 20% da approvare entro 01/07/21	Nome	Direzione del Comune	Indirizzo sede	Totale del costo di progetto	Reddito medio annuo per famiglia €	Indice di vecchiaia popolazione >= 65 anni	Indice di povertà assoluta (IAP) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare	Indice di rischio povertà assoluta (IRPA) per nucleo familiare		
28008	2057454000	878	Milano, Italia		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28009	2057454001	878	Milano, Italia		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28010	2057454002	878	Milano, Italia		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Table with 15 columns: A) Disposito diagnostico, B) Assistenza economica, C) Decremento popolazione, D) Disagio mediatico, E) Indisoccupazione servizi sociali, F) Difficoltà di comunicazione, G) Densità demografica, H) Unioni Comuni, I) Area protetta, M) Comuni istituibili a regola di fusione ed autorizzazioni. Each column contains specific metrics and indicators for various municipalities.



A) Disento demografico		B) Afferenza economica		C) Decremento popolazione		D) Disagio mediatico		E) Indegualta servizi sociali		F) - N) Difficilita di comunicazione		G) Densita demografica (nuovo comune densita di un ente proveniente da dis-cambio e colica sotto soglia)		H) Unioni Comuni		I) Area protette		M) Comuni italiani a regola di fusione ed autorizzazioni		
Al % di aree periferiche (area P3/P4) >=2% da aggiornare entro 01/01/21	Totale disento (linguaggio FINE)	Reddito medio mensile in lire € (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Q) Densita di popolazione (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)	Indice di medio vita (2021) (aggiornati a 01/01/21)
46014	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46015	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46016	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46017	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46018	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46019	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46020	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46021	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46022	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46023	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46024	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46025	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46026	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46027	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46028	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46029	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46030	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46031	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46032	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46033	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46034	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46035	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46036	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46037	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46038	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46039	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46040	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46041	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46042	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46043	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46044	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46045	1594545100	3764	PC	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



A) Disento demografico		B) Rendimento economico		C) Decremento popolazione		D) Disagio medio			E) Indagine servizi sociali			F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Denità demografica (nuovo comune diviso da estensione di un comune)		I) Unioni Comuni		L) Area protette		M) Comuni italiani a rischio di fusione ed accorpamenti	
Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	Al di sotto del per cento della popolazione	Al di sopra del per cento della popolazione	
41000	311309000	5450	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001	311309010	8160	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41002	311309020	450	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41003	311309030	1778	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41004	311309040	2278	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41005	311309050	524	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41006	311309060	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41007	311309070	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41008	311309080	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41009	311309090	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41010	311309100	3582	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41011	311309110	809	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41012	311309120	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41013	311309130	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41014	311309140	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41015	311309150	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41016	311309160	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41017	311309170	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41018	311309180	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41019	311309190	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41020	311309200	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41021	311309210	223	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41022	311309220	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41023	311309230	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41024	311309240	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41025	311309250	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41026	311309260	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41027	311309270	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41028	311309280	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41029	311309290	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41030	311309300	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41031	311309310	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41032	311309320	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41033	311309330	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41034	311309340	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41035	311309350	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41036	311309360	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41037	311309370	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41038	311309380	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41039	311309390	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41040	311309400	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41041	311309410	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41042	311309420	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41043	311309430	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41044	311309440	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41045	311309450	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41046	311309460	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41047	311309470	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41048	311309480	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41049	311309490	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41050	311309500	159	MARSA MARCONI (CR) (RI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Table with columns: A) Dispositivo diagnostico, B) Anamnesi e sintomatologia, C) Decremento popolazione, D) Diagnosi mediana, E) Indagini accertate, F) - N) Difficoltà di comunicazione, G) Densità demografica, H) Area protetta, I) Unioni Comuni, M) Comuni italiani a regola di fusione.



A) Dato delatologico			B) Anomalia economica		C) Decremento popolazione		D) Dato medio			E) Indicatore servizi sociali		F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Dato demografico (nuovo comune derivato di un ente proveniente da data-cambio o contea sotto-lega)		H) Unioni Comuni		I) Area protette		M) Comuni istituiti a seguito di fusione di altri comuni	
Comune	Comune	Comune	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	Indice di crescita %	
05004	0511203640	384																				
05005	0511203650	351																				
05006	0511203660	343																				
05007	0511203670	336																				
05008	0511203680	326																				
05100	0511203700	381																				
05102	0511203720	372																				
05001	0511203710	381																				
05002	0511203720	381																				
05003	0511203730	381																				
05004	0511203740	381																				
05005	0511203750	381																				
05006	0511203760	381																				
05007	0511203770	381																				
05008	0511203780	381																				
05009	0511203790	381																				
05010	0511203800	381																				
05011	0511203810	381																				
05012	0511203820	381																				
05013	0511203830	381																				
05014	0511203840	381																				
05015	0511203850	381																				
05016	0511203860	381																				
05017	0511203870	381																				
05018	0511203880	381																				
05019	0511203890	381																				
05020	0511203900	381																				
05021	0511203910	381																				
05022	0511203920	381																				
05023	0511203930	381																				
05024	0511203940	381																				
05025	0511203950	381																				
05026	0511203960	381																				
05027	0511203970	381																				
05028	0511203980	381																				
05029	0511203990	381																				
05030	0511204000	381																				
05031	0511204010	381																				
05032	0511204020	381																				
05033	0511204030	381																				
05034	0511204040	381																				
05035	0511204050	381																				
05036	0511204060	381																				
05037	0511204070	381																				
05038	0511204080	381																				
05039	0511204090	381																				
05040	0511204100	381																				




A) Disposito demografico		B) Riferenza economica		C) Diminuzione popolazione	D) Disagio medio		E) Indisuguale servizi sociali		F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Dati demografici (nuovo comune derivati da un ente proveniente da data-cambio o colica sotto-regia)	H) Unioni Comuni	I) Area protette	M) Comuni limitati a regola di fusione ed autorizzazioni
A) % di aree periferiche (Area D1, D2, D3, D4) dal 2014/2015	Totale distretto (linguaggio FINE)	B) Reddito lordo pro-capite al netto di imposte e tasse (€) 2020 (dati aggiornati a 31/01/21)	C) Diminuzione popolazione (dati aggiornati a 01/01/21)	Indice di vecchiaia (dati aggiornati a 01/01/21)	Indice di servizi sociali (dati aggiornati a 01/01/21)	Indice di disagio medio (dati aggiornati a 01/01/21)	Indice di servizi sociali (dati aggiornati a 01/01/21)	Difficoltà di comunicazione (dati aggiornati a 01/01/21)	Difficoltà di comunicazione (dati aggiornati a 01/01/21)	Difficoltà di comunicazione (dati aggiornati a 01/01/21)	Dati demografici (dati aggiornati a 01/01/21)	Unioni Comuni (dati aggiornati a 01/01/21)	Area protette (dati aggiornati a 01/01/21)	Comuni limitati a regola di fusione ed autorizzazioni (dati aggiornati a 01/01/21)
64000	145204300	1580									160	0	1	0
64001	145204300	801	Monte Mario/Valle Castellana								160	1	1	0
64002	145204300	801	Monte Mario								160	1	1	0
64003	145204310	6485	Bozzano								160	1	1	0
64004	145204310	6485	Bozzano								160	1	1	0
64005	145204310	6485	Bozzano								160	1	1	0
64006	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64007	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64008	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64009	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64010	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64011	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64012	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64013	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64014	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64015	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64016	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64017	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64018	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64019	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64020	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64021	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64022	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64023	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64024	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64025	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64026	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64027	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64028	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64029	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64030	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64031	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64032	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64033	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64034	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64035	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64036	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64037	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64038	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64039	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64040	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64041	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64042	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64043	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64044	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64045	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64046	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64047	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64048	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64049	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64050	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64051	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64052	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64053	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64054	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64055	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64056	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64057	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64058	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64059	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64060	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64061	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64062	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64063	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64064	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64065	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64066	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64067	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64068	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64069	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64070	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64071	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64072	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64073	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64074	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64075	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64076	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64077	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64078	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64079	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64080	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64081	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64082	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64083	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64084	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64085	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64086	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64087	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64088	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64089	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0
64090	145204350	5677	Neocastellana Grotte								160	1	1	0



A) Disegno demografico		B) Performance economica		C) Decremento popolazione		D) Disegno mediatico			E) Indagine sui servizi sociali			F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Dati demografici (nuovo comune devoluto di un ente proveniente da distacco o cessione)			H) Unioni Comuni		I) Area protette	M) Comuni istituiti a seguito di fusione di più comuni
Alcune aree periferiche: P1-P4 (da aggiornare entro 01/07/21)	Totale distretto (da aggiornare entro 01/07/21)	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	
Alcune aree periferiche: P1-P4 (da aggiornare entro 01/07/21)	Totale distretto (da aggiornare entro 01/07/21)	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	Indice di sviluppo economico	
52005	4151010640	002	San Marino Salsola	BA					1,77	6,3	296,5	0	0	0	1,77	6,3	296,5	0	0	0	
52006	4151010651	009	San Marco Sanfilippo	BN					1,24	2,0	422,6	0	0	0	1,24	2,0	422,6	0	0	0	
52007	4151010659	102	San Marco Sarnatelli	BN					1,62	3,7	358,5	0	0	0	1,62	3,7	358,5	0	0	0	
52008	4151010670	129	San Marco Sarnatelli	BN					1,85	16,2	626,6	0	0	0	1,85	16,2	626,6	0	0	0	
52009	4151010694	177	San Paolo e Canolo	BN					4,26	11,0	387,2	0	0	0	4,26	11,0	387,2	0	0	0	
52010	4151010700	435	San Paolo Troncone	BN					6,51	15,2	49,7	0	0	0	6,51	15,2	49,7	0	0	0	
52011	4151010710	809	San Paolo Troncone	BN					2,95	31,1	177,1	0	0	0	2,95	31,1	177,1	0	0	0	
52012	4151010720	809	San Paolo Troncone	BN					2,95	31,1	177,1	0	0	0	2,95	31,1	177,1	0	0	0	
52013	4151010730	254	San Paolo Troncone	BN					1,41	29,2	152,0	0	0	0	1,41	29,2	152,0	0	0	0	
52014	4151010740	354	San Paolo Troncone	BN					2,95	31,1	177,1	0	0	0	2,95	31,1	177,1	0	0	0	
52015	4151010750	003	Vitiano	BN					2,95	31,1	177,1	0	0	0	2,95	31,1	177,1	0	0	0	
52016	4151010760	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52017	4151010770	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52018	4151010780	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52019	4151010790	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52020	4151010800	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52021	4151010810	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52022	4151010820	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52023	4151010830	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52024	4151010840	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52025	4151010850	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52026	4151010860	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52027	4151010870	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52028	4151010880	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52029	4151010890	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52030	4151010900	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52031	4151010910	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52032	4151010920	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52033	4151010930	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52034	4151010940	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52035	4151010950	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52036	4151010960	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52037	4151010970	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52038	4151010980	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52039	4151010990	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52040	4151011000	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52041	4151011010	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52042	4151011020	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52043	4151011030	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52044	4151011040	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52045	4151011050	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52046	4151011060	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52047	4151011070	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52048	4151011080	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52049	4151011090	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	
52050	4151011100	1105	Aiano	CE					1,80	16,1	85,9	0	0	0	1,80	16,1	85,9	0	0	0	




A) Disesto demografico	B) Afferenza economica	C) Decremento popolazione	D) Disagio mediatico	E) Indagazione servizi sociali	F) - N) Difficoltà di comunicazione	G) Denbità demografica (nuovo comune derivata di un ente proveniente da distacco o cessione soglie)	H) Denbità comunale (senza considerare i comuni aggregati a enti aggregati a enti aggregati a enti)	I) Area protetta	M) Comuni iscritti al registro di fusioni ed incorporazioni
A) A) ed area periferica (area P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P119, P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154, P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P165, P166, P167, P168, P169, P170, P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P191, P192, P193, P194, P195, P196, P197, P198, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215, P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P229, P230, P231, P232, P233, P234, P235, P236, P237, P238, P239, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256, P257, P258, P259, P260, P261, P262, P263, P264, P265, P266, P267, P268, P269, P270, P271, P272, P273, P274, P275, P276, P277, P278, P279, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P300, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999, P1000)	B) Reddito medio mensile in lire €	C) Decremento popolazione	D) Disagio mediatico	E) Indagazione servizi sociali	F) - N) Difficoltà di comunicazione	G) Denbità demografica (nuovo comune derivata di un ente proveniente da distacco o cessione soglie)	H) Denbità comunale (senza considerare i comuni aggregati a enti aggregati a enti)	I) Area protetta	M) Comuni iscritti al registro di fusioni ed incorporazioni
71001	4545301003	86155	Socchade				1.415	0	0
71002	4545301002	81150	Micovola				1.072	0	0
71003	4545301009	81230	Arregheddi Pughia				1.617	11,0	0
71004	4545301005	81614	Bivona				2.522	48,9	41,9
71009	4545301009	88884	Carafra				2.693	96,8	27,8
71012	4545301015	86219	Castello				1.863	40,1	53,8
71013	4545301020	88084	Cattolara Marone (comune)				1.465	46,4	34,4
71015	4545301046	81398	Castellana Grotte (comune)				1.519	51,9	41,9
71016	4545301050	82012	Castellana Grotte (comune)				1.191	29,8	49,2
71017	4545301050	82222	Castellana Grotte (comune)				1.155	61,5	52,5
71019	4545301088	82442	Castellana Grotte (comune)				1.172	19,4	39,8
71021	4545301020	81033	Castellana Grotte (comune)				1.222	61,5	29,8
71022	4545301025	82609	Castellana Grotte (comune)				1.444	26,1	24,7
71025	4545301026	81332	Castellana Grotte (comune)				1.816	65,5	50,5
71026	4545301020	81838	Castellana Grotte (comune)				1.055	36,4	29,7
71034	4545301020	77777	Motta Monteleone				1.768	19,9	86,5
71035	4545301035	81056	Castellana Grotte (comune)				2.012	89,6	97,1
71037	4545301050	81312	Castellana Grotte (comune)				1.854	37,7	26,2
71038	4545301050	81897	Castellana Grotte (comune)				1.192	49,4	85,0
71041	4545301050	82977	Castellana Grotte (comune)				1.201	89,4	24,6
71045	4545301040	86801	Castellana Grotte (comune)				2.466	15,4	22,4
71046	4545301050	81860	Castellana Grotte (comune)				1.149	50,1	22,0
71052	4545301003	1339	Sant'Alfano di Puglia				2.069	169,3	16,6
71053	4545301010	8441	Santeramo				1.468	49,0	76,2
71055	4545301050	81132	Castellana Grotte (comune)				1.781	58,0	31,6
71056	4545301050	81267	Castellana Grotte (comune)				1.822	47,7	79,2
71059	4545301050	81481	Castellana Grotte (comune)				1.852	15,7	31,6
71068	4545301050	81772	Castellana Grotte (comune)				1.197	6,7	22,6
71069	4545301050	81772	Castellana Grotte (comune)				1.197	6,7	22,6
71071	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71073	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71075	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71076	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71077	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71078	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71079	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71080	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71081	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71082	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71083	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71084	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71085	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71086	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71087	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71088	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71089	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71090	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71091	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71092	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71093	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71094	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71095	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71096	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71097	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71098	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71099	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1
71100	4545301020	81085	Castellana Grotte (comune)				1.249	10,2	26,1



A) Dato demografico			B) Rendimento economico			C) Decremento popolazione			D) Disagio mediatico			E) Indisuguale servizi sociali			F) - N) Difficoltà di comunicazione			G) Densità demografica (nuovo comune diviso di un ente - provenienza da data-codice e colore sotto loghi)			H) Unioni Comuni			I) Presenza aree EMAP Areas Natura a seguito di fusioni o riorganizzazioni			M) Comuni italiani a seguito di fusioni o riorganizzazioni					
Al % di aree periferiche (Area P1 a P4) da approvare a fine 01/01/21	Totale distretto (ingrandimento)	Area P1 a P4	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Decreto D.L. n. 201 del 01/01/21	Decreto D.L. n. 201 del 01/01/21	Decreto D.L. n. 201 del 01/01/21	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200	Indice medio di sviluppo (172.11 del 01/01/2018) - Scolorire con > 200						
77012	437805320	E115	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320	77012	437805320




Table with columns: A) Stato demografico, B) Prestanza economica, C) Decremento popolazione, D) Disagio mediatico, E) Indagine sui servizi sociali, F) Difficoltà di comunicazione, G) Dati demografici, H) Area protetta, I) Comuni italiani, M) Comuni italiani a regime di fusione. Rows list various municipalities and their demographic/economic data.



A) Diverso demografico		B) Afferenza economica	C) Decremento popolazione	D) Disagio mediatico		E) Indegualità servizi sociali		F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Diversità demografica	H) Anziani Comuni	I) Area protette	M) Comuni limitati a regola di fusione ed autorizzazioni	
A) % di aree periferiche (Area F1 e F4) >= 2%; da aggiornarsi entro 01/01/21		B) Reddito medio mensile in lire € 2021 (area F) da aggiornarsi entro 01/01/21	C) Diminuzione popolazione 01/01/21	Indice di sviluppo medio dalle 173.11 città 01/01/21; Sferiore ent >= 200	Comuni e note oltre 2500 abitanti in cui il numero di occupazione è superiore al 28,71 (08/7)	Indice di sviluppo medio dalle 173.11 città 01/01/21; Sferiore ent >= 200	Spesa dei comuni per servizi sociali a fronte di popolazione <= 10000 abitanti e <= 130,00 abitanti da aggiornarsi entro 01/01/21	1) Comuni con infrastrutture per il servizio Internet	2) Comuni con difformità di sviluppo	3) Difficoltà di comunicazione e verifica di idoneità ai servizi di pubblica utilità e di gestione dei rifiuti	Q) Diversità demografica (nuovo comune derivato di un ente proveniente da fusione o scissione)	H) Anziani Comuni (popolazione >= 4000 abitanti)	I) Area protette (L. Area protette)	M) Comuni limitati a regola di fusione ed autorizzazioni
Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	
111024	5250137619	3790				715	45,6	1	0	1	0	0	0	
111025	5250137620	3794				880	25,6	34,6	1	0	0	0	0	
111026	5250137621	3797				1261	66,8	27,2	1	0	0	0	0	
111027	5250137622	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111028	5250137623	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111029	5250137624	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111030	5250137625	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111031	5250137626	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111032	5250137627	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111033	5250137628	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111034	5250137629	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111035	5250137630	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111036	5250137631	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111037	5250137632	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111038	5250137633	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111039	5250137634	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111040	5250137635	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111041	5250137636	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111042	5250137637	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111043	5250137638	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111044	5250137639	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111045	5250137640	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111046	5250137641	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111047	5250137642	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111048	5250137643	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111049	5250137644	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111050	5250137645	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111051	5250137646	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111052	5250137647	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111053	5250137648	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111054	5250137649	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111055	5250137650	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111056	5250137651	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111057	5250137652	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111058	5250137653	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111059	5250137654	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111060	5250137655	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111061	5250137656	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111062	5250137657	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111063	5250137658	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111064	5250137659	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111065	5250137660	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111066	5250137661	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111067	5250137662	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111068	5250137663	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111069	5250137664	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111070	5250137665	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111071	5250137666	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111072	5250137667	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111073	5250137668	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111074	5250137669	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111075	5250137670	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111076	5250137671	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111077	5250137672	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111078	5250137673	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111079	5250137674	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111080	5250137675	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111081	5250137676	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111082	5250137677	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111083	5250137678	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111084	5250137679	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111085	5250137680	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111086	5250137681	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111087	5250137682	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111088	5250137683	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111089	5250137684	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111090	5250137685	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111091	5250137686	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111092	5250137687	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111093	5250137688	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111094	5250137689	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111095	5250137690	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111096	5250137691	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111097	5250137692	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111098	5250137693	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111099	5250137694	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111100	5250137695	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111101	5250137696	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111102	5250137697	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111103	5250137698	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111104	5250137699	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111105	5250137700	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111106	5250137701	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111107	5250137702	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111108	5250137703	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111109	5250137704	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111110	5250137705	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111111	5250137706	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111112	5250137707	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111113	5250137708	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111114	5250137709	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111115	5250137710	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111116	5250137711	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111117	5250137712	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111118	5250137713	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111119	5250137714	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111120	5250137715	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111121	5250137716	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111122	5250137717	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111123	5250137718	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111124	5250137719	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111125	5250137720	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111126	5250137721	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111127	5250137722	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111128	5250137723	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111129	5250137724	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111130	5250137725	3798				259	11,4	8,6	1	0	0	0	0	
111131	5250137726	3798				2								

A) Dato demografico		B) Aumento economico		C) Decremento popolazione		D) Indice medio			E) Indicazione servizi sociali			F) - N) Difficoltà di comunicazione		G) Dati demografici (non comuni derivati di un ente)		I) Unioni Comun.		L) Area protette		M) Comuni italiani a seguito di fusioni ed incorporazioni	
Codec. Ist.	Codec. M. Interno	Codec. Casatale	Codec. Denominazione del comune	Codec. Prov.	A) 1) A) 2) A) 3) A) 4) A) 5) A) 6) A) 7) A) 8) A) 9) A) 10) A) 11) A) 12) A) 13) A) 14) A) 15) A) 16) A) 17) A) 18) A) 19) A) 20) A) 21) A) 22) A) 23) A) 24) A) 25) A) 26) A) 27) A) 28) A) 29) A) 30) A) 31) A) 32) A) 33) A) 34) A) 35) A) 36) A) 37) A) 38) A) 39) A) 40) A) 41) A) 42) A) 43) A) 44) A) 45) A) 46) A) 47) A) 48) A) 49) A) 50) A) 51) A) 52) A) 53) A) 54) A) 55) A) 56) A) 57) A) 58) A) 59) A) 60) A) 61) A) 62) A) 63) A) 64) A) 65) A) 66) A) 67) A) 68) A) 69) A) 70) A) 71) A) 72) A) 73) A) 74) A) 75) A) 76) A) 77) A) 78) A) 79) A) 80) A) 81) A) 82) A) 83) A) 84) A) 85) A) 86) A) 87) A) 88) A) 89) A) 90) A) 91) A) 92) A) 93) A) 94) A) 95) A) 96) A) 97) A) 98) A) 99) A) 00) A)	B) 1) B) 2) B) 3) B) 4) B) 5) B) 6) B) 7) B) 8) B) 9) B) 10) B) 11) B) 12) B) 13) B) 14) B) 15) B) 16) B) 17) B) 18) B) 19) B) 20) B) 21) B) 22) B) 23) B) 24) B) 25) B) 26) B) 27) B) 28) B) 29) B) 30) B) 31) B) 32) B) 33) B) 34) B) 35) B) 36) B) 37) B) 38) B) 39) B) 40) B) 41) B) 42) B) 43) B) 44) B) 45) B) 46) B) 47) B) 48) B) 49) B) 50) B) 51) B) 52) B) 53) B) 54) B) 55) B) 56) B) 57) B) 58) B) 59) B) 60) B) 61) B) 62) B) 63) B) 64) B) 65) B) 66) B) 67) B) 68) B) 69) B) 70) B) 71) B) 72) B) 73) B) 74) B) 75) B) 76) B) 77) B) 78) B) 79) B) 80) B) 81) B) 82) B) 83) B) 84) B) 85) B) 86) B) 87) B) 88) B) 89) B) 90) B) 91) B) 92) B) 93) B) 94) B) 95) B) 96) B) 97) B) 98) B) 99) B) 00) B)	C) 1) C) 2) C) 3) C) 4) C) 5) C) 6) C) 7) C) 8) C) 9) C) 10) C) 11) C) 12) C) 13) C) 14) C) 15) C) 16) C) 17) C) 18) C) 19) C) 20) C) 21) C) 22) C) 23) C) 24) C) 25) C) 26) C) 27) C) 28) C) 29) C) 30) C) 31) C) 32) C) 33) C) 34) C) 35) C) 36) C) 37) C) 38) C) 39) C) 40) C) 41) C) 42) C) 43) C) 44) C) 45) C) 46) C) 47) C) 48) C) 49) C) 50) C) 51) C) 52) C) 53) C) 54) C) 55) C) 56) C) 57) C) 58) C) 59) C) 60) C) 61) C) 62) C) 63) C) 64) C) 65) C) 66) C) 67) C) 68) C) 69) C) 70) C) 71) C) 72) C) 73) C) 74) C) 75) C) 76) C) 77) C) 78) C) 79) C) 80) C) 81) C) 82) C) 83) C) 84) C) 85) C) 86) C) 87) C) 88) C) 89) C) 90) C) 91) C) 92) C) 93) C) 94) C) 95) C) 96) C) 97) C) 98) C) 99) C) 00) C)	D) 1) D) 2) D) 3) D) 4) D) 5) D) 6) D) 7) D) 8) D) 9) D) 10) D) 11) D) 12) D) 13) D) 14) D) 15) D) 16) D) 17) D) 18) D) 19) D) 20) D) 21) D) 22) D) 23) D) 24) D) 25) D) 26) D) 27) D) 28) D) 29) D) 30) D) 31) D) 32) D) 33) D) 34) D) 35) D) 36) D) 37) D) 38) D) 39) D) 40) D) 41) D) 42) D) 43) D) 44) D) 45) D) 46) D) 47) D) 48) D) 49) D) 50) D) 51) D) 52) D) 53) D) 54) D) 55) D) 56) D) 57) D) 58) D) 59) D) 60) D) 61) D) 62) D) 63) D) 64) D) 65) D) 66) D) 67) D) 68) D) 69) D) 70) D) 71) D) 72) D) 73) D) 74) D) 75) D) 76) D) 77) D) 78) D) 79) D) 80) D) 81) D) 82) D) 83) D) 84) D) 85) D) 86) D) 87) D) 88) D) 89) D) 90) D) 91) D) 92) D) 93) D) 94) D) 95) D) 96) D) 97) D) 98) D) 99) D) 00) D)	E) 1) E) 2) E) 3) E) 4) E) 5) E) 6) E) 7) E) 8) E) 9) E) 10) E) 11) E) 12) E) 13) E) 14) E) 15) E) 16) E) 17) E) 18) E) 19) E) 20) E) 21) E) 22) E) 23) E) 24) E) 25) E) 26) E) 27) E) 28) E) 29) E) 30) E) 31) E) 32) E) 33) E) 34) E) 35) E) 36) E) 37) E) 38) E) 39) E) 40) E) 41) E) 42) E) 43) E) 44) E) 45) E) 46) E) 47) E) 48) E) 49) E) 50) E) 51) E) 52) E) 53) E) 54) E) 55) E) 56) E) 57) E) 58) E) 59) E) 60) E) 61) E) 62) E) 63) E) 64) E) 65) E) 66) E) 67) E) 68) E) 69) E) 70) E) 71) E) 72) E) 73) E) 74) E) 75) E) 76) E) 77) E) 78) E) 79) E) 80) E) 81) E) 82) E) 83) E) 84) E) 85) E) 86) E) 87) E) 88) E) 89) E) 90) E) 91) E) 92) E) 93) E) 94) E) 95) E) 96) E) 97) E) 98) E) 99) E) 00) E)	F) 1) F) 2) F) 3) F) 4) F) 5) F) 6) F) 7) F) 8) F) 9) F) 10) F) 11) F) 12) F) 13) F) 14) F) 15) F) 16) F) 17) F) 18) F) 19) F) 20) F) 21) F) 22) F) 23) F) 24) F) 25) F) 26) F) 27) F) 28) F) 29) F) 30) F) 31) F) 32) F) 33) F) 34) F) 35) F) 36) F) 37) F) 38) F) 39) F) 40) F) 41) F) 42) F) 43) F) 44) F) 45) F) 46) F) 47) F) 48) F) 49) F) 50) F) 51) F) 52) F) 53) F) 54) F) 55) F) 56) F) 57) F) 58) F) 59) F) 60) F) 61) F) 62) F) 63) F) 64) F) 65) F) 66) F) 67) F) 68) F) 69) F) 70) F) 71) F) 72) F) 73) F) 74) F) 75) F) 76) F) 77) F) 78) F) 79) F) 80) F) 81) F) 82) F) 83) F) 84) F) 85) F) 86) F) 87) F) 88) F) 89) F) 90) F) 91) F) 92) F) 93) F) 94) F) 95) F) 96) F) 97) F) 98) F) 99) F) 00) F)	G) 1) G) 2) G) 3) G) 4) G) 5) G) 6) G) 7) G) 8) G) 9) G) 10) G) 11) G) 12) G) 13) G) 14) G) 15) G) 16) G) 17) G) 18) G) 19) G) 20) G) 21) G) 22) G) 23) G) 24) G) 25) G) 26) G) 27) G) 28) G) 29) G) 30) G) 31) G) 32) G) 33) G) 34) G) 35) G) 36) G) 37) G) 38) G) 39) G) 40) G) 41) G) 42) G) 43) G) 44) G) 45) G) 46) G) 47) G) 48) G) 49) G) 50) G) 51) G) 52) G) 53) G) 54) G) 55) G) 56) G) 57) G) 58) G) 59) G) 60) G) 61) G) 62) G) 63) G) 64) G) 65) G) 66) G) 67) G) 68) G) 69) G) 70) G) 71) G) 72) G) 73) G) 74) G) 75) G) 76) G) 77) G) 78) G) 79) G) 80) G) 81) G) 82) G) 83) G) 84) G) 85) G) 86) G) 87) G) 88) G) 89) G) 90) G) 91) G) 92) G) 93) G) 94) G) 95) G) 96) G) 97) G) 98) G) 99) G) 00) G)	I) 1) I) 2) I) 3) I) 4) I) 5) I) 6) I) 7) I) 8) I) 9) I) 10) I) 11) I) 12) I) 13) I) 14) I) 15) I) 16) I) 17) I) 18) I) 19) I) 20) I) 21) I) 22) I) 23) I) 24) I) 25) I) 26) I) 27) I) 28) I) 29) I) 30) I) 31) I) 32) I) 33) I) 34) I) 35) I) 36) I) 37) I) 38) I) 39) I) 40) I) 41) I) 42) I) 43) I) 44) I) 45) I) 46) I) 47) I) 48) I) 49) I) 50) I) 51) I) 52) I) 53) I) 54) I) 55) I) 56) I) 57) I) 58) I) 59) I) 60) I) 61) I) 62) I) 63) I) 64) I) 65) I) 66) I) 67) I) 68) I) 69) I) 70) I) 71) I) 72) I) 73) I) 74) I) 75) I) 76) I) 77) I) 78) I) 79) I) 80) I) 81) I) 82) I) 83) I) 84) I) 85) I) 86) I) 87) I) 88) I) 89) I) 90) I) 91) I) 92) I) 93) I) 94) I) 95) I) 96) I) 97) I) 98) I) 99) I) 00) I)	L) 1) L) 2) L) 3) L) 4) L) 5) L) 6) L) 7) L) 8) L) 9) L) 10) L) 11) L) 12) L) 13) L) 14) L) 15) L) 16) L) 17) L) 18) L) 19) L) 20) L) 21) L) 22) L) 23) L) 24) L) 25) L) 26) L) 27) L) 28) L) 29) L) 30) L) 31) L) 32) L) 33) L) 34) L) 35) L) 36) L) 37) L) 38) L) 39) L) 40) L) 41) L) 42) L) 43) L) 44) L) 45) L) 46) L) 47) L) 48) L) 49) L) 50) L) 51) L) 52) L) 53) L) 54) L) 55) L) 56) L) 57) L) 58) L) 59) L) 60) L) 61) L) 62) L) 63) L) 64) L) 65) L) 66) L) 67) L) 68) L) 69) L) 70) L) 71) L) 72) L) 73) L) 74) L) 75) L) 76) L) 77) L) 78) L) 79) L) 80) L) 81) L) 82) L) 83) L) 84) L) 85) L) 86) L) 87) L) 88) L) 89) L) 90) L) 91) L) 92) L) 93) L) 94) L) 95) L) 96) L) 97) L) 98) L) 99) L) 00) L)	M) 1) M) 2) M) 3) M) 4) M) 5) M) 6) M) 7) M) 8) M) 9) M) 10) M) 11) M) 12) M) 13) M) 14) M) 15) M) 16) M) 17) M) 18) M) 19) M) 20) M) 21) M) 22) M) 23) M) 24) M) 25) M) 26) M) 27) M) 28) M) 29) M) 30) M) 31) M) 32) M) 33) M) 34) M) 35) M) 36) M) 37) M) 38) M) 39) M) 40) M) 41) M) 42) M) 43) M) 44) M) 45) M) 46) M) 47) M) 48) M) 49) M) 50) M) 51) M) 52) M) 53) M) 54) M) 55) M) 56) M) 57) M) 58) M) 59) M) 60) M) 61) M) 62) M) 63) M) 64) M) 65) M) 66) M) 67) M) 68) M) 69) M) 70) M) 71) M) 72) M) 73) M) 74) M) 75) M) 76) M) 77) M) 78) M) 79) M) 80) M) 81) M) 82) M) 83) M) 84) M) 85) M) 86) M) 87) M) 88) M) 89) M) 90) M) 91) M) 92) M) 93) M) 94) M) 95) M) 96) M) 97) M) 98) M) 99) M) 00) M)							
01001	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01002	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01003	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01004	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01005	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01006	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01007	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01008	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01009	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01010	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01011	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01012	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01013	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01014	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01015	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01016	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01017	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01018	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01019	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01020	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01021	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01022	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01023	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01024	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01025	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01026	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01027	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01028	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01029	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01030	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01031	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01032	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01033	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01034	02070	03010	Acqui Terme	PT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01035	02070	03010	Acqui Terme	PT</																	

Comuni	A) Diversità idrogeologica	B) Arretratezza economica	C) Divergenza popolazione	D) Disagio insediativo	E) Insiduosità servizi sociali	F) A) Difficoltà di comunicazione	G) Diversità demografica (nuovo comune diventa il suo ente preesistente su unico scatto sotto ogni)	H) Uomini Convex	I) Numero nuclei	J) Comuni con bilancio in perdita al 31/12/20	K) Comuni con bilancio in perdita al 31/12/21
056317	51.00500420	056317	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056319	51.00500430	056319	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056320	51.00500440	056320	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056321	51.00500450	056321	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056322	51.00500460	056322	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056323	51.00500470	056323	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056324	51.00500480	056324	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056325	51.00500490	056325	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056326	51.00500500	056326	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056327	51.00500510	056327	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056328	51.00500520	056328	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056329	51.00500530	056329	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056330	51.00500540	056330	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056331	51.00500550	056331	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056332	51.00500560	056332	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056333	51.00500570	056333	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056334	51.00500580	056334	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056335	51.00500590	056335	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056336	51.00500600	056336	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056337	51.00500610	056337	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056338	51.00500620	056338	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056339	51.00500630	056339	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056340	51.00500640	056340	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056341	51.00500650	056341	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056342	51.00500660	056342	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056343	51.00500670	056343	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056344	51.00500680	056344	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056345	51.00500690	056345	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056346	51.00500700	056346	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056347	51.00500710	056347	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056348	51.00500720	056348	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056349	51.00500730	056349	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056350	51.00500740	056350	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056351	51.00500750	056351	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056352	51.00500760	056352	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056353	51.00500770	056353	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056354	51.00500780	056354	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056355	51.00500790	056355	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056356	51.00500800	056356	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056357	51.00500810	056357	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056358	51.00500820	056358	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056359	51.00500830	056359	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056360	51.00500840	056360	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056361	51.00500850	056361	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056362	51.00500860	056362	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056363	51.00500870	056363	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056364	51.00500880	056364	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056365	51.00500890	056365	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056366	51.00500900	056366	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056367	51.00500910	056367	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056368	51.00500920	056368	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056369	51.00500930	056369	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056370	51.00500940	056370	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056371	51.00500950	056371	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056372	51.00500960	056372	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056373	51.00500970	056373	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056374	51.00500980	056374	0	1	0	0	0	0	0	0	0
056375	51.00500990	056375	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comuni											
	2.235	4.781	1.348	7.497	4.446	11.057	18.966	70.950	2.133	2.410	1.531



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Trebisacce (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 luglio 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Mundo.

Il citato amministratore, in data 22 luglio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 agosto 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 19 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A05369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettua-



re le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 113.072 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 settembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 settembre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:


a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla



base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.


Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 settembre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.



Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 settembre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;



b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A05416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;


Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali);

Visto, in particolare, l'art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche) che stabilisce che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107



e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Perugia, Terni;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni apistiche nei elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Perugia:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Montone, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, Preci, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina;

Terni:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alviano, Amelia, Arrone, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Montecastelli, Montecchio, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A05368

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA


ACCORDO 8 luglio 2021.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all'avvio delle attività di autoscuola. (Repertorio atti n. 72/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2021:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città



ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti gli accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU), del 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) e del 25 luglio 2019 (atto rep. n. 73/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 18 dicembre 2019 (atto rep. n. 144/CU) che prorogava il termine per l'adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all'avvio delle attività di autoscuola al 31 marzo 2020;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 31 marzo (atto rep. n. 32/CU) che prorogava il termine per l'adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all'avvio delle attività di autoscuola al 30 settembre 2020;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 5 novembre 2020 (atto rep. n. 129/CU) che prorogava il termine per l'adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all'avvio delle attività di autoscuola al 30 giugno 2021;

Visto l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui: «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sulla: «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281

del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;


Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e l'allegata tabella A;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che all'art. 15 modifica l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;

Considerata l'agenda per la semplificazione 2020-2023 adottata il 27 novembre 2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 27 novembre 2020;

Vista la nota del 1° luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, a seguito della nota congiunta Prot. n. 4339/CU della Conferenza delle regioni e delle provin-



ce autonome, dell'ANCI e dell'UPI recante la richiesta di una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 per l'adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata per le attività di autoscuola, ha trasmesso lo schema di Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, relativamente all'avvio delle attività di autoscuola, da sottoporre all'esame della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la nota DAR-0010962 del 2 luglio 2021 con la quale detto schema di Accordo è stato inviato alle regioni ed agli enti locali;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'Accordo;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

Sancisce
il seguente Accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1.

*Modifiche all'Accordo n. 32/CU sancito
alla Conferenza unificata il 31 marzo 2020*

In riferimento all'Accordo del 5 novembre 2020, il termine di adeguamento relativo alla modulistica per le autoscuole è fissato al 31 dicembre 2021.

Roma, 8 luglio 2021

Il Presidente: GELMINI

Il segretario: SINISCALCHI

21A05370

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 luglio 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto - Assegnazione finanziamento integrativo per l'ampliamento della base navale in Mar Grande. (Delibera n. 47/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE


Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,

l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171;



Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'ottanta per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del venti per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla

lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione di appositi CIS;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare l'art. 5, comma 1, che ha previsto come l'attuazione degli interventi funzionali a risolvere la situazione di criticità ambientale, socio-economica e di riqualificazione urbana, riguardante la città e l'area di Taranto, sia disciplinata da uno specifico CIS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015, che ha istituito e disciplinato il Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;


Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che indica, nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale, l'autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS su richiesta delle amministrazioni interessate;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178 concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto ottanta per cento nelle aree del Mezzogiorno e venti per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178, della richiamata legge n. 178/2020, che reca le seguenti disposizioni:

alla lettera a), che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonché in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse;

alla lettera b), che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la co-



esione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;

alla lettera *c*), che gli interventi del FSC 2021-2027 sono attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del CIPESS su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

alla lettera *d*), che «nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;

alla lettera *f*), che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere *c*) e *d*) e individua i casi, nei quali per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2020, concernente la ricostituzione del Tavolo istituzionale permanente per la valorizzazione e lo sviluppo dell'area di Taranto;

Vista la delibera di questo Comitato n. 100 del 23 dicembre 2015, con la quale è stato assegnato un importo complessivo di 38,693 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per la realizzazione del Piano stralcio di interventi di immediata attivazione per l'Area di Taranto, di cui 37,193 milioni di euro per la realizzazione del progetto «Interventi di recupero infrastrutturale e adeguamento impianti Arsenale militare» a titolarità del Ministero della difesa e 1,5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di progettazione, a titolarità di Invitalia S.p.a.;

Vista la delibera di questo Comitato n. 93 del 22 dicembre 2017, con la quale, per le finalità del CIS dell'area di Taranto, è disposta l'assegnazione di un importo complessivo di 17,7 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del FSC 2014-2020 relative all'annualità 2016, di cui un importo di 12 milioni di euro è destinato al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto al fine di finanziare alcuni interventi prioritari per il completamento e l'integrazione del «Piano bonifiche» di competenza del Commissario stesso e un importo di 5,7 milioni di euro è assegnato al Ministero della difesa per il «Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale militare di Taranto»;

Considerato che il 9 luglio 2020, la Marina militare italiana ha inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una richiesta di finanziamento per un importo di 11,62 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma di azione e coesione «Infrastrutture e Reti», per interventi funzionali al progetto complessivo di riqualificazione e potenziamento della stazione navale Mar Grande e di riallocazione - all'interno dell'Arsenale militare - delle funzioni attualmente svolte dalla Marina militare italiana presso l'area *ex* Torpediniere di Mar Piccolo, nonché di riqualificazione dell'intera area - fronte mare e retro porto - della stazione *ex* Torpediniere per attività turistica e commerciale;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 luglio 2020, n. 51, che ha disposto l'assegnazione di 79,2 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per la realizzazione del progetto «Ampliamento della stazione navale in Mar Grande», funzionale alla sottoscrizione di un Accordo tra amministrazioni per l'impegno a completare il più ampio progetto di ammodernamento della stazione navale in Mar Grande e per la dismissione dagli usi militari e il recupero e la valorizzazione culturale e turistica dell'area «*ex* Stazione Torpediniere» nel Mar Piccolo di Taranto e la contestuale riallocazione di funzioni della Marina militare italiana, nell'ambito degli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 1 del 2015;

Considerato che nella citata delibera n. 51 del 2020 si legge che l'assegnazione al Ministero della difesa di 79,2 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è destinato ad un progetto funzionalmente autonomo correlato ad un intervento complessivo più ampio il cui costo è stimabile in circa 203 milioni di euro;

Visto l'«Accordo tra amministrazioni per la dismissione dagli usi militari e il recupero e la valorizzazione culturale e turistica dell'area «Stazione Torpediniere» nel Mar Piccolo di Taranto e la contestuale riallocazione di funzioni della Marina Militare italiana, nell'ambito de-



gli interventi previsti dal decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» sottoscritto in data 12 ottobre 2020;

Tenuto conto che il citato Accordo ha previsto la finalizzazione della dismissione del citato compendio della Marina Militare dell'area del Mar Piccolo nonché la successiva consegna a cura dell'Agenzia del demanio e della Capitaneria di porto all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio nel corso del 2021, non appena deliberato il completamento dell'assegnazione di 203 milioni di euro dell'intervento di ampliamento della base navale in Mar Grande;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 775-P del 28 maggio 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente all'istruttoria della Agenzia per la coesione territoriale e alla documentazione trasmessa dal Ministero della difesa, prot. n. M_D GU DC REG2021 0025246 del 27 maggio 2021, concernente la proposta di assegnazione di un finanziamento aggiuntivo per l'ampliamento della stazione navale in Mar Grande;

Considerato che la citata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri specifica che l'importo complessivo del finanziamento, pari a 123,8 milioni di euro, è a valere, per una quota di 55,00 milioni di euro, sulle risorse residue del FSC 2014-2020 e, per una quota di 68,80 milioni di euro, sulle risorse del FSC 2021-2027, stante la necessità evidenziata di immediata attivazione del finanziamento, e articolato secondo il seguente profilo finanziario:

- a) Anno 2024: 37 milioni di euro (FSC 14-20);
- b) Anno 2025: 18 milioni di euro (FSC 14-20);
- c) Anno 2026: 25 milioni di euro (FSC 21-27);
- d) Anno 2027: 30 milioni di euro (FSC 21-27);
- e) Anno 2028: 13,8 milioni di euro (FSC 21-27);

Considerato che l'assegnazione di 123,8 milioni di euro a valere sulle risorse FSC, garantisce la copertura finanziaria dei seguenti interventi:

consolidamento banchina darsena grande;
 dragaggio;
 realizzazione di un nuovo molo;
 realizzazione di una nuova banchina a terra;
 prolungamento della galleria di servizi e di implementazione degli impianti;
 opere di urbanizzazione e sala operativa supporto;
 e che il cronoprogramma delle attività prevede il completamento della progettazione entro il 2022, l'affidamento dei lavori nel 2023 e l'esecuzione degli stessi tra il 2024 e il 2028, con un fabbisogno finanziario a partire dal 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato, altresì, che il progetto di investimento pubblico relativo all'ampliamento della stazione navale in Mar Grande Taranto ha il Codice unico di progetto (CUP) n. D58C20000270001;

Considerato che l'assegnazione di 55,00 milioni di euro trova copertura a valere sull'attuale disponibilità di risorse del FSC 2014-2020 e quella di 68,80 milioni di euro trova copertura a valere sulla programmazione FSC 2021-2027;

Tenuto conto che la realizzazione dell'opera è stata approvata dal Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto nella riunione del 13 luglio 2021;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica», come modificato dall'art. 4, comma 12-quater - del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del Presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;



Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027 per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande, nell'ambito del CIS per l'area di Taranto.

1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione di 55,00 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande descritto in premessa, con il seguente profilo finanziario:

a) anno 2024: 37,00 milioni di euro;

b) anno 2025: 18,00 milioni di euro;

1.2 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, è disposta l'assegnazione di 68,80 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande descritto in premessa, con il seguente profilo finanziario:

c) anno 2026: 25,00 milioni di euro;

d) anno 2027: 30,00 milioni di euro;

e) anno 2028: 13,8 milioni di euro.

2. Monitoraggio

2.1 Le modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell'ambito del CIS, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

Roma, 27 luglio 2021

*Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente*
CARFAGNA

Il segretario: TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1263*

21A05366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto determina IP n. 808 del 30 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FENISTIL 1 mg/ml oral drops, solution 20 ml dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20000512, intestato alla società Glaxosmithkline Durgavan Limited - Knockbrack, Durgavan, CO Waterford - Irlanda e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & CO KG, Barthstraße 4, 80339 Monaco (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 20090 - Segrate MI.

Confezione: «Fenistil», «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 049417013 (in base 10) 1H42TP(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 1 mg di dimetindene maleato.

Eccipienti: sodio fosfato dibasico dodecaidrato, glicole propilenoico, acido benzoico, disodio edetato, acido citrico monoidrato, saccarina sodica, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Fenistil», «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 049417013.

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Fenistil», «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 049417013.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05337



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rozex»

Estratto determina IP n. 809 del 30 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ROZEX, 0,75% (7,5 mg/g), *krem* dalla Polonia con numero di autorizzazione 9194, intestato alla società Galderma Polska SP. Z O.O. UL. Pulawska 145 02-715 Varsavia Polonia e prodotto da Laboratoires Galderma Z.I. Montdésir 74540 Alby-Sur-Chéran Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 049385014 (in base 10) 1H33KQ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: 0,75 g di metronidazolo;

eccipienti: cere emulsionate, sorbitolo non cristallizzato al 70%, glicerolo, isopropilpalmitato, benzil alcool, acido lattico e/o idrossido di sodio per aggiustare il ph, acqua depurata.

Come conservare «Rozex» 0,75% crema: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 049385014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 049385014.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05338

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zindaclin»

Estratto determina IP n. 810 del 30 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZINDACLIN 1% 1 gel 1 tubo da 30 g dall'Austria con numero di autorizzazione 1-25041, intestato alla società Canute Pharma (Ireland) Ltd, 6° piano Stephen Court, 18-21 ST Stephen's Green, Dublin e prodotto da Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstraße 56 - 33611 Bielefeld, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Zindaclin» 1% gel 30 g in tubo laminato.

Codice A.I.C.: 049391016 (in base 10) 1H39F8 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: ogni grammo di gel contiene:

principio attivo: 10 mg di clindamicina;

eccipienti: glicole propilenico, acqua depurata, etanolo, zinco acetato, idrossietilcellulosa e sodio idrossido.

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo:

importanti informazioni riguardo alcuni ingredienti di Zindaclin.

Questo medicinale contiene:

200 mg di alcol (etanolo) per ogni grammo che è equivalente a circa il 20% p/p. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata;

400 mg di propilene glicole per ogni grammo. Il propilene glicole può causare irritazione della pelle.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zindaclin» 1% gel 30 g in tubo laminato.

Codice A.I.C.: 049391016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Zindaclin» 1% gel 30 g in tubo laminato.

Codice A.I.C.: 049391016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05339



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bialcol Med»

Estratto determina AAM/PPA n. 667/2021 del 5 settembre 2021

Codici pratica:

VN2/2018/258;

N1B/2020/1076.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo II - C.I.4) Inserimento di un effetto indesiderato al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

tipo IB - C.I.z) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette su richiesta di AIFA del 25 giugno 2020 al fine di eliminare le indicazioni terapeutiche riferite a cute gravemente lesa in accordo alla monografia di Farmacopea europea «Liquid preparations for cutaneous application» (0927).

Sono state apportate modifiche formali e in accordo al QRD *template* al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed alle etichette.

Relativamente al medicinale BIALCOL MED, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione:

confezione: «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone da 300 ml - A.I.C. n. 032186013.

Titolare A.I.C.: Vemedica Manufacturing B.V., con sede legale in Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05340

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loralin»

Estratto determina AAM/PPA n. 668/2021 del 5 settembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1672.

Cambio nome: N1B/2021/1008.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale in via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681.

Medicinale: LORALIN.

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035750013;

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035750025,

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale in via Turati, 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159,

con variazione della denominazione del medicinale in: «Lorazepam Doc».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05341

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collirio»

Estratto determina IP n. 811 del 3 settembre 2021


Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NETTACIN 3 mg/ml picături oftalmice, soluție 1 flacon 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 10811/2018/01, intestato alla società S.I.F.I. S.p.a. - via Ercole Patti n. 36 - 95020 Aci S. Antonio (CT) Italia e prodotto da S.I.F.I. S.p.a. - via Ercole Patti n. 36 - 95020 Aci S. Antonio (CT) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049460013 (in base 10) 1H5DTF (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.



Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: netilmicina solfato g 0,455 pari a netilmicina g 0,300;

eccipienti: sodio cloruro - benzalconio cloruro - acqua purificata.

Inserire al paragrafo «precauzioni d'impiego»:

NETTACIN COLLIRIO contiene benzalconio cloruro:

benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti quindici minuti prima di riapplicarle;

benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049460013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049460013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05357

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 815 del 3 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 200 mg 24 film coated tablets dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 07/376/92-S/C, intestato alla società Reckitt Benckiser (Repubblica Ceca), Spol. S R.O., Vinohradská 2828/151, Praga 3, 130 00, Repubblica Ceca e prodotto da RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUROFEN «200 mg compresse rivestite» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 049466016 (in base 10) 1H5LP0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 200 mg di ibuprofene;

eccipienti: saccarosio, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato, carmellosa sodica, acido stearico, silice colloidale anidra, talco, gomma arabica dispersione essiccata, titanio biossido (E171), macrogol 6000, inchiostro (gomma lacca, ossido di ferro nero E172, glicole propilenico e1520).

Come conservare NUROFEN: NUROFEN «200 mg compresse rivestite»: conservi ad una temperatura non superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «200 mg compresse rivestite» 12 compresse - codice A.I.C.: 049466016.

Classe di rimborsabilità: C-bis.


Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «200 mg compresse rivestite» 12 compresse - codice A.I.C.: 049466016.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05358

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Xanax»**

Estratto determina IP n. 812 del 3 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANOR 1 mg tabletter 100 tabletter dalla Norvegia con numero di autorizzazione MTnr 8028 / Vnr 134809, intestato alla società Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel, The Netherlands e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039573074 (in base 10) 15RPLL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, dolcificante sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132), eritrosina (E127).

Come conservare XANAX: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni: le compresse di XANAX da 1 mg sono compresse ovali di colore blu-viola con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 90» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 039573074.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 039573074.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05359

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni
iniezzabili CSL Behring».**

Estratto determina AAM/PPA n. 669/2021 del 5 settembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI CSL BEHRING (A.I.C. n. 046623), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo IA_B.II.b.3.z - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; altre variazioni: eliminazione di un processo di fabbricazione;

tipo II_B.II.e.1.3 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; Composizione qualitativa e quantitativa; Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: Introduzione di un tappo alternativo per Acqua per preparazioni iniettabili CSL Behring.

Codice pratica: VC2/2020/167.

Numero procedura: DK/H/3019/001/II/004/G.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH (codice SIS 0802).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05360

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Myfortic»**

Estratto determina AAM/PPA n. 666/2021 del 6 settembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale MYFORTIC (A.I.C. n. 036511), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:



2 x A.4 - Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico);

2 x B.I.a.1.f) - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per la sostituzione del principio attivo o l'aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova dei lotti;

B.I.a.1.g) - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo.

B.I.b.1.f) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo.

2 x B.I.b.2.e) - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia;

B.I.c.1.a) - Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo - Composizione qualitativa e/o quantitativa:

modifica del nome di un fabbricante di principio attivo;

modifica del nome di un sito di controllo qualità del principio attivo;

introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo;

introduzione di due siti di controllo qualità del principio attivo;

modifica al di fuori dei limiti approvati per un parametro di specifica del principio attivo;

aggiunta di due procedure di prova alternative del principio attivo;

introduzione di un materiale alternativo per il confezionamento primario del principio attivo.

Codice pratica: VC2/2020/332.

Numero procedura: FR/H/239/II/75/G.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice SIS 0114).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05361

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 settembre 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Tutela della salute pubblica e ritorno alla Libertà»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'associazione «La Città dei Ragazzi», con sede in via Serraiolo n. 33, Bagnolo San Vito (MN) cap 46031- associazionelacittadeiragazzi@gmail.com

21A05465


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2021-15 giugno 2021, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2).


I testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2021 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» (<http://itra.esteri.it/>). L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «ATRIO».



TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2021 AL 15 GIUGNO 2021, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
OGGETTO	IN VIGORE
<p>ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MOZAMBICO SULL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER CORTO SOGGIORNO IN FAVORE DEI TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO, FATTO A MAPUTO IL 4 MAGGIO 2012 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]</p>	26/04/2013
<p>ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO, FATTO A LUANDA IL 31 MARZO 2021</p>	31/03/2021
<p>ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA PER LA PROROGA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DEL DIPARTIMENTO DI POTOSI" DEL 14 LUGLIO 2010 - IV FASE, FATTO A LAPAZ IL 12 MAGGIO 2020 E IL 23 MARZO 2021</p>	23/03/2021



ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE PER L'EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "ASSISTENZA ITALIANA AL PROGRAMMA DI RIFORMA AGRARIA PER LO SVILUPPO COMUNITARIO (IARCDSP)" FATTO A CAGAYAN DE ORO IL 23 MARZO 2011, FATTO A MANILA IL 18 SETTEMBRE 2020 E IL 6 MAGGIO 2021.	06/05/2021
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA DIFESA ITALIANO NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA TASK FORCE TAKUBA SUL TERRITORIO DEL MALI, FATTO A PARIGI L'8 APRILE 2021 E IL 9 APRILE 2021.	09/04/2021
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD PER L'EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL "PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E LA MODERNIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO BIOMEDICO" DEL 26 MAGGIO 2006, FATTO A SKOPJE IL 1 APRILE 2021 E IL 2 APRILE 2021.	12/04/2021
ACCORDO ESECUTIVO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DELLA LIBIA PER LA CESSIONE DI DUE BATTELLI PNEUMATICI CLASSE "BRAVO" ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA, FATTO A TRIPOLI IL 3 MARZO 2021 E IL 5 APRILE 2021	05/04/2021




ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA DIFESA ITALIANO NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA TASK FORCE TAKUBA SUL TERRITORIO DEL MALI, FATTO A DAKAR IL 6 E IL 7 APRILE 2021	07/04/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO, FATTO A ISLAMABAD IL 6 APRILE 2021	06/04/2021
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGRAMMA "OIL - PROGRAMMA PILOTA PER RAFFORZARE IL GENDER MAINSTREAMING IN PALESTINA", FATTO A RAMALLAH IL 23 MARZO 2021	23/03/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA, FATTO A ROMA IL 13 MAGGIO 2021	12/06/2021



ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER L'EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO D'AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RISANAMENTO URBANO DELLA CITTA' DI CA MAU", FATTO AD HANOI IL 22 MAGGIO 2009, FATTO AD HANOI IL 24 E 27 MAGGIO 2021	27/05/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO, FATTO A RIAD IL 25 MARZO 2021	25/03/2021
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL COMANDO SUPREMO ALLEATO PER L'EUROPA IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE A NAPOLI DEL JOINT LOGISTICS SUPPORT GROUP HEADQUARTERS, FATTO A BRUXELLES E A ROMA L'8 E IL 29 MARZO 2021	29/03/2021
PROTOCOLLO EMENDATIVO DEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE (CIF) CON SEDE A TORINO, FATTO A TORINO E A ROMA L'11 E IL 18 MAGGIO 2021	18/05/2021




TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2021 AL 15 GIUGNO 2021, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017	31/5/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018	9/6/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ, FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005	1/4/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013	5/4/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 FEBBRAIO 2012	25/03/2021 Comunicato in G.U. n. 153 del 29/06/2021
ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016	24/03/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018	09/06/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017	31/05/2021 Comunicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021
SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO A TEMPO INDETERMINATO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA DEL 9 MAGGIO 1997, FATTO A SKOPJE IL 3 FEBBRAIO E IL 23 AGOSTO 2017	07/06/2021 Comunicato in G.U. n. 176 del 24/07/2021

21A05372



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Pitina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pitina» registrata con regolamento (UE) n. 2018/930 della Commissione del 19 giugno 2018.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'Associazione produttori Pitina, con sede in via Roma n. 1 - 33092 Meduno (PN).

Considerato che lo stesso decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è risultato che la richiesta presentata dall'Associazione produttori Pitina soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, acquisito il parere delle Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Pitina» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - p.e.c. saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PITINA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta - I.G.P. - a denominazione «Pitina» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

- La «Pitina» è ottenuta da un impasto costituito da:
 - una frazione prevalentemente magra di carne di una delle seguenti specie animali: ovino, caprino, capriolo, daino, cervo, camoscio;
 - una frazione prevalentemente grassa di pancetta o spallotto di suino.
- La «Pitina» viene preparata, affumicata e stagionata nel territorio indicato all'art. 3.
- La «Pitina» esternamente si presenta di forma emisferica, di colore compreso tra il giallo dorato ed il giallo bruno; il colore interno al taglio è compreso tra il rosso vivace ed il *bordeaux* carico con la parte più esterna più scura. Al taglio l'impasto si presenta magro con grana molto fine. Il sapore è complesso e sapido con un caratteristico aroma di fumo.
- La «Pitina» ha peso compreso tra i 100 e i 300 grammi. Viene commercializzata intera, confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata.
- La «Pitina» al momento dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

Umidità	< 55%
Sale	< 5,3%
Proteine	< 38%
Nitrati	< 100 mg/kg
Nitriti	< 25 mg/kg

Art. 3.

Zona di produzione

- La «Pitina» è ottenuta esclusivamente nel territorio comunale dei Comuni di Andreis, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Montebelluna, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.
- Tutta la zona di produzione rientra nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone.



Art. 4.

Prova dell'origine

1. Il processo produttivo deve essere monitorato documentando per ognuna delle fasi gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei macellatori e/o sezionatori, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

§. 1.

Materia prima

1. La materia prima per la lavorazione della «Pitina» è costituita da carne di ovino o di caprino o di selvaggina unglata limitatamente alle specie capriolo, daino, cervo, camoscio per la frazione prevalentemente magra e da pancetta e/o spallotto di suino per la frazione prevalentemente grassa.

2. La materia prima è approvvigionata dai macelli o da laboratori di sezionamento ed è consegnata ai trasformatori allo stato fresco, in condizioni di refrigerazione, con temperatura compresa tra -1 e +7 °C misurata al cuore della massa; non è ammessa carne separata meccanicamente.

3. La materia prima presenta i seguenti requisiti:

a) colore e caratteristiche della carne: colore rosso del magro, assenza di grasso di copertura e di microemorragie o di ematomi;

b) colore e caratteristiche della pancetta e/o spallotto di suino: colore rosso-rosato del magro e bianco candido del grasso.

§. 2.

Fasi e metodi di lavorazione

1. Le fasi attraverso le quali è eseguita la lavorazione della «Pitina» sono le seguenti:

mondatura;
macinazione;
impastatura;
affumicatura;
asciugatura;
stagionatura.

2. Per la fase di mondatura le carni vengono disossate, sgrassate e private dei tendini. La pancetta e/o spallotto di suino deve essere mondata della cotenna e privata di eventuali sfilacci di grasso non compatto.

3. Le carni così ottenute vengono tritate in attrezzature idonee al fine di ottenere un impasto omogeneo. La tritatura deve essere effettuata con piastre aventi il diametro dei fori compreso tra 4,5 e 7 millimetri. La materia prima carnea deve osservare le seguenti percentuali di composizione:

	Minimo	Massimo
Componente magra	70%	90%
Componente grassa	10%	30%

4. La componente magra deve essere costituita con carni di un'unica specie animale compresa tra quelle indicate al punto 1 del §. 1.

5. Il trito così ottenuto viene impastato con la concia. Quest'ultima è costituita in una miscela di sale marino o di salgemma ovvero da una miscela tra i medesimi, associata a pepe, aglio, vino ed erbe aromatiche con l'uso facoltativo di nitriti e nitrati. Le erbe aromatiche ammesse sono: ginepro, kümmel o finocchio selvatico, semi di finocchio, achillea muscata. La concia osserva inoltre la composizione in grammi per chilogrammo di impasto carne riportata nella tabella che segue:

Componente	Minimo	Massimo
Sale	15,0	32,0
Pepe	1,5	3,0
Aglio	1,0	3,0
Vino rosso secco	10,0	30,0

Dall'impasto così ottenuto si elaborano singoli agglomerati a forma emisferica del peso variabile tra i 150 g e i 400 g.

La superficie esterna degli agglomerati viene cosparsa di farina di mais fino ad ottenere una impanatura omogenea.

6. Gli agglomerati così ottenuti sono collocati in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legno o segatura di legno di faggio, carpino o alberi da frutto. L'operazione di affumicatura che può essere alternata con l'asciugatura ha una durata variabile tra le 4 e le 48 ore, nel corso delle quali viene alimentata la combustione per un periodo complessivo di durata compresa tra 3 e 12 ore. Durante la combustione l'ambiente di affumicatura non deve superare i 30° C. L'affumicatura deve essere effettuata prima della stagionatura.

7. Dopo l'avvio dell'affumicatura il prodotto subisce un processo di asciugatura al fine di favorirne l'essiccamento e la diffusione della concia nella massa carnea. Tale fase ha durata compresa tra 2 e 8 giorni computati a partire dall'ora di inizio asciugatura, nel corso dei quali il prodotto viene mantenuto in ambienti a temperatura compresa tra 10 e 18 °C e umidità variabili tra 50 e 85%.

8. Al termine delle operazioni di asciugatura il prodotto è riposto nei locali dove ha luogo la stagionatura. La stagionatura avviene in ambienti muniti di aperture verso l'esterno per consentire sia la ventilazione che il ricambio dell'aria, in condizioni di temperatura comprese tra i 3 e i 18 °C e di umidità variabile tra il 60 ed il 90%. Tali locali devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche prescritte anche in funzione dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

9. La «Pitina» può essere messa in commercio non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'inizio della lavorazione, intesa come data di impasto.

§. 3.

Confezionamento del prodotto

1. Al termine della fase di stagionatura la «Pitina» può essere confezionata per la commercializzazione nelle tipologie descritte all'art. 2.

2. Le operazioni di confezionamento della «Pitina» possono essere effettuate esclusivamente in laboratori situati nel territorio descritto all'art. 2 e nel medesimo contesto della lavorazione. Limitare il confezionamento al contesto di lavorazione della «Pitina» è necessario al fine di garantire il mantenimento della specificità del prodotto. A differenza di altri prodotti stagionati, la «Pitina» non prevede una fase di insacco in budello dell'impasto. L'unico agente «avvolgente» e protettivo è costituito dalla farina di mais presente sulla superficie dell'impasto agglomerato a forma emisferica. Pertanto, confezionare il prodotto nel medesimo contesto della lavorazione evita sia la perdita della forma della «Pitina», sia un indurimento eccessivo del prodotto dovuto alla permanenza del prodotto in ambienti con condizioni di umidità e temperatura non controllati.



Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

1. Il territorio di produzione della «Pitina» sotto il profilo geografico si identifica in tre valli denominate Valcellina, Val Colvera e Val Tramontina, inserite nel comprensorio montuoso soprastante l'alta pianura friulana occidentale, racchiuso tra il corso dei fiumi Tagliamento e Piave. Parte del territorio ricade nel comprensorio del Parco naturale Dolomiti Friulane.

2. Si tratta di un territorio storicamente contrassegnato da povertà, emigrazione e da un'economia di sopravvivenza, nella quale la carne era un bene prezioso e dove erano rarissime le tracce dell'allevamento del maiale, lusso che in queste valli non ci si poteva permettere; la provvista di proteine animali derivava dalle carni di pecore e capre macellate per raggiunti limiti di età o perché ferite o cadute in un dirupo ovvero, saltuariamente, da carni di selvaggina unglulata frutto di caccia esercitata quasi sempre di frodo.

3. La necessità di conservare il più a lungo possibile soprattutto per i mesi invernali la poca carne disponibile ha fatto evolvere tecniche di conservazione, del resto comuni a tutto l'arco alpino e all'area del nord Europa, tra le quali l'affumicatura e la stabilizzazione con l'aggiunta del grasso di suino.

4. Nel caso della «Pitina», le carni che non venivano consumate subito e, più in generale, le parti meno pregiate, venivano sgrassate, ripulite dalle componenti adipose e dai tendini, sminuzzate su un tagliere chiamato «pestadoria» con un pesante coltello chiamato «manarin» e quindi ricomposte in polpettine con l'aggiunta di sale, spezie (talvolta messe a macerare nel vino), finocchio selvatico. Le polpettine («pitine») venivano poi passate nella farina di mais e quindi messe ad asciugare al fumo del camino («fogher» o «fogolar»).

5. Il nome «Pitina» si è originariamente diffuso nella Val Tramontina. I primi produttori dei quali è rimasta traccia (i proponenti hanno raccolto originali testimonianze della tradizione orale, intervistando anziani emigrati negli Stati Uniti, che permettono di risalire all'inizio dell'800) sono stati gli abitanti delle frazioni di Inglnaga e Frasanait, nel Comune di Tramonti di Sopra. In questo Comune fin dal 1969 la Pro Loco ha recuperato la tradizione locale organizzando la Festa della Pitina che da allora si ripete ogni anno in luglio. Ed è stato proprio un macellaio di Tramonti di Sopra, Mattia Trivelli, a presentare in data 4 aprile 1989 la domanda di registrazione del marchio «Pitina» all'Ufficio italiano brevetti.

6. Una serie di testimonianze orali, raccolte da studiosi locali a partire dal 1978 («La cultura popolare di Andreis e la sua valle» – tesi di laurea di Renata Vettorelli – Università degli studi di Urbino – anno accademico 1981-82) permettono di affermare con certezza che la preparazione ed il consumo della «Pitina» erano largamente diffusi all'inizio dell'800 in Val Tramontina e nelle vallate limitrofe.

7. La scarsità di documentazione scritta riguardante la «Pitina» viene spiegata dai ricercatori (come l'arch. Moreno Baccichet, docente universitario di Treviso) con il fatto che trattasi di un prodotto originariamente non utilizzato come merce di scambio: «La carne in argomento non veniva commercializzata e quindi non era oggetto di nessuna scrittura contabile quale la registrazione di incassi o baratti di merce. Inoltre la pitina era considerata una carne «povera» riservata al popolo e quindi non veniva offerta né tantomeno consumata dai nobili e dai benestanti» ... a maggior ragione, non usciva dalla stretta cerchia familiare la «Pitina» preparata talora con la selvaggina cacciata abusivamente ...

8. In ogni caso, vista la carenza di documentazione scritta, appare importante la citazione della «Pitina» nel volume «La valle del Colvera» (Mazzoli, Maniago, 1973): «... La pitina veniva preparata con carne di ovini e caprini ...» ed appare significativa la dettagliata descrizione presente nel volume «Civiltà contadina del Friuli – architettura spontanea e lavoro a Navarons» edito nel 1979: «Pitina – È una polpetta schiacciata (otto centimetri di diametro e tre di spessore) di carne di pecora o di montone, di capra o di becco o di camoscio. La carne è disossata, ripulita dal grasso, macinata a macchina o tritata a mano, salata e pepata e con l'aggiunta di aglio e di una percentuale di lardo. Il composto è ben amalgamato e passato nella farina di polenta. Le porzioni vengono affumicate su braci di legno di ginepro. Le «pitini» si possono conservare in luogo asciutto anche per oltre un anno». («pitini» costituisce un maldestro tentativo di rappresentare al plurale la denominazione ...)

9. La tradizione della «Pitina», in Val Tramontina è citata nella «Guida turistica» della V Comunità montana edita nel 1989. «... un particolare cenno merita la «pitina» ... di Mattia Trivelli ... a base di

carne di montone affumicata con rare erbe aromatiche e dosata sapientemente con spezie secondo una antica ricetta di famiglia gelosamente custodita».

10. Tra il 1997 ed il 2000 la «Pitina» viene inserita da Arcigola Slow Food nel primo elenco dei prodotti da salvare, contestualmente alla redazione di un video (Pieffe immagini, Maniago, 1999) ed alla fondazione di un apposito «presidio», per salvaguardarne tradizione e ricetta.

11. Quasi contemporaneamente il prodotto viene inserito nel primo elenco del registro dei prodotti tradizionali redatto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto ministeriale n. 350/1999.

12. La stessa opzionabilità della materia prima carnea (alternativamente di origine ovina o caprina ovvero di selvaggina) inquadra la specificità di un connotato assolutamente «local», impraticabile nei normali contesti industrializzati, quantomeno per la fragilità dell'elaborato e della assoluta prevalenza del *savoir-faire* rispetto al *know-how* per la lavorazione di un prodotto che stagiona ma non si essicca, grazie anche alla irripetibile condizione eco-ambientale della zona.

13. Le caratteristiche inquadrate dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER, 2011) definiscono infatti per l'area in questione il profilo meteo-climatico autonomo di una enclave prealpina segnata da medie annue di precipitazioni autenticamente da record, con frequente rimescolamento delle masse d'aria aggiunte alla specificità del contesto orografico che ospita il «più basso nevaio permanente delle Alpi» (mt 1200 sldm), proprio al centro geo-economico dell'areale delimitato.

14. La «Pitina» è il frutto di questa singolare ed irripetibile condizione, dando vita ad un prodotto di carne stagionata ma contemporaneamente non essiccata, grazie alle modalità di composizione, di impasto e di lavorazione della materia prima impiegata ma anche grazie all'assenza di umidità stagnante seppure in una delle zone più piovose del nord Italia: l'effetto dell'enclave pesa anche sul tipo di carne impiegata, che ignora - per ragioni storiche e socio-economiche - bovini e suini, viceversa prevalenti nella macro-regione e nelle stesse aree immediatamente contermini, aggiungendole in modo assolutamente originale l'uso dell'affumicatura in assenza di budello e/o di cotenna e/o di un autentico involgente protettivo (diverso da un velo di farina di mais ...); non a caso, quindi, il medesimo «effetto enclave» trova conferma nella inesistenza di esperienze produttive similari o comparabili in vastissime porzioni di territorio italiano ed europeo.

Art. 7.

Controlli

1. La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012. L'organismo di controllo a ciò preposto è l'INEQ – Istituto Nord Est Qualità, via Rodeano, 71 - San Daniele del Friuli (UD), tel. 0432 940349, fax 0432 943357.

Art. 8.

Etichettatura

1. Ogni confezione deve recare il logo del prodotto e il simbolo dell'Unione europea.

2. La designazione dell'indicazione geografica protetta «Pitina» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.



3. Il logo del prodotto è costituito dall'insieme grafico di simboli e parole di seguito raffigurato:



4. Il logo del prodotto è costituito da un quadrifoglio composto da quattro lettere «P» stilizzate, (tre delle quali bordate ed una completamente colorata), ruotate di 45, 135, 225 e 315 gradi rispetto all'asse verticale. Accanto al quadrifoglio compare la dicitura «Pitina» secondo le forme rappresentate, con l'iniziale «P» stilizzata tal quale quelle che

compongono il quadrifoglio, le lettere seguenti utilizzando il font *Swiss 721 Black Rounded*. Il quadrifoglio e la dicitura sono contornati nella parte inferiore da una semi ellisse assottigliata agli estremi. Il logo del prodotto può essere riprodotto in qualsiasi colore, ma rimanendo rigorosamente monocromatico; non sono ammessi retini, né nelle parti in colore, né nelle parti vuote delle «P» bordate. Il logo va riprodotto esclusivamente in positivo, su fondo bianco o comunque chiaro, senza fondini o riquadri. La dimensione minima in lunghezza non dev'essere inferiore a 25 millimetri, con una risoluzione non inferiore a 300 dpi.

5. Il logo del prodotto è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro – calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio – non sia inferiore al 10% e superiore al 25% della superficie totale della etichetta o della veste grafica.

21A05367

Laura Alessandrelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-220) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 9 1 4 *

€ 1,00

